

**REGOLAMENTO (CE) N. 907/2007 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2007**

che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Russia sulla base di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, e che conclude il riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure vigenti

(1) Nel marzo 1995, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 477/95⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Federazione russa («Russia»). L'aliquota del dazio istituito era pari alla differenza tra 115 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, qualora tale prezzo fosse inferiore. L'inchiesta che ha portato all'adozione di tali misure sarà definita in seguito «l'inchiesta originaria». Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 901/2001⁽³⁾, ha deciso che tali misure dovessero essere mantenute. Le misure attualmente vigenti consistono in un dazio variabile sulla base di un prezzo minimo di importazione («PMI») di 115 EUR per tonnellata («le misure esistenti»). L'inchiesta di riesame che ha portato al mantenimento delle misure sarà definita nel testo «la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza».

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 49 del 4.3.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11.

(2) Nel dicembre 2003, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2228/2003⁽⁴⁾, ha concluso il riesame intermedio parziale avviato su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di esaminare l'adeguatezza della forma delle misure vigenti, senza apportare modifiche alle misure esistenti.

2. Richieste di riesame

(3) Nell'agosto 2005⁽⁵⁾, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza per le misure antidumping in vigore. Il 9 febbraio 2006, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, di tali misure e una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla forma delle misure.

(4) Tali richieste sono state presentate dall'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (European Fertilizer Manufacturers Association, EFMA) per conto dei produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria di urea.

(5) I richiedenti hanno sostenuto ed hanno fornito una prova sufficiente prima facie che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente implicato la persistenza e la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria in rapporto alle importazioni di urea originarie della Russia («il paese interessato») e che la forma attuale delle misure non era sufficiente a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(6) Inoltre, il 14 settembre 2006, una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 901/2001 è stata ricevuta dalla Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company EuroChem» («EuroChem»), produttore esportatore di urea in Russia soggetto alle misure antidumping vigenti.

⁽⁴⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 209 del 26.8.2005, pag. 2.